



# **SICUREZZA SUL LAVORO**

**TOSSICODIPENDENZA E ASSUNZIONE  
DI SOSTANZE STUPEFACENTI E  
PSICOTROPE** in lavoratori addetti a  
mansioni che comportano rischi per la  
sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.


Roma, 2 marzo 2011

*Avv. Vuolo Antonella G.*



# Legislazione di riferimento


- **Dpr 303/90:** già Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
- **Art.41, comma 4 del D.L.81/08 :** sulla sorveglianza sanitaria, dispone che, *nei casi e nelle condizioni previste dall'ordinamento*, le visite mediche (*preventive, periodiche e in occasione di cambio mansione*) sono altresì finalizzate alla verifica dell'assenza di condizioni di alcol dipendenza di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti

- 
- **Intesa Stato Regioni 2007:** in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza dispone l'assimilabilità dell'uso sporadico di sostanze stupefacenti e psicotrope alla all'uso abituale (tossicodipendenza) ed **elenca le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi per le quali istituisce l'obbligo della sorveglianza sanitaria.**



# Quali sono tali mansioni


- **Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:** ad es. impiego di gas tossici, fabbricazione e uso di fuochi di artificio
- **Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.**



**Mansioni inerenti le attività di trasporto:** tra gli altri, conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente



**TRA I LAVORI “SENSIBILI”  
ANCHE QUINDI  
GLI ADDETTI AL  
TRASPORTO PUBBLICO  
NON DI LINEA**



**ACCORDO CONFERENZA STATO  
REGIONI DEL 2008 “Procedure per  
gli accertamenti sanitari di assenza di  
tossicodipendenza o di assunzione di  
sostanze in lavoratori addetti a  
mansioni che comportano particolari rischi  
per la sicurezza, l'incolumità e la salute di  
terzi”**



Le procedure descritte in dettaglio prevedono

**2 macrofasi:**

- - **1 Livello** di accertamenti a carico del Medico Competente (MC)
- - **2 Livello** di approfondimento diagnostico accertativo a carico del SERT.




# COME si attivano?

Il DdL comunica al MC, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di uso di sostanze stupefacenti

Il MC, entro 30 gg, stabilisce il cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti

Il DdL è tenuto a comunicare al lavoratore la data e il luogo degli accertamenti con preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per l'accertamento




**L'accertamento comprende** la visita medica orientata all'identificazione di segni e sintomi suggestivi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

**Contestualmente a tale visita dovrà essere** effettuato un test tossicologico-analitico di I Livello (sulle urine)



# Rifiuto del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti

- Il lavoratore è sospeso dalla mansione a rischio; infatti:
- Il MC esprime un giudizio di **inidoneità temporanea alla mansione**

- 
- Se il lavoratore non presenta una valida e documentata giustificazione sarà riconvocato entro 10 gg
  - Inoltre dovrà essere sottoposto a 3 controlli tossicologici a sorpresa nei 30 gg successivi o ad osservazioni di maggior durata



## Effetti del rifiuto sul rapporto di lavoro.

- Nel caso degli accertamenti di primo livello, quando la sospensione del lavoratore dalla mansione a rischio sia appunto riconducibile al reiterato rifiuto dello stesso di sottoporsi all'accertamento di assenza di tossicodipendenza, **l'art. 5 co. 7 dell'Intesa dispone:**




**che la risoluzione del rapporto di lavoro non sia automatica, a**  
condizione che il lavoratore possa essere adibito ad una mansione diversa rispetto a quella rientrante nell'elenco delle mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi.



# Le procedure stabilite nel 2008 dispongono in primis che :

- E' il Datore di lavoro che deve sottoporre a specifica Sorveglianza Sanitaria, tramite il medico competente, le categorie di lavoratori indicate nell'Allegato I del provvedimento del 2007.
- Dovrà preventivamente comunicare al medico competente l'esistenza delle mansioni a rischio e i nominativi dei lavoratori che svolgono dette mansioni


- 
- La richiesta di sorveglianza sanitaria al medico competente viene effettuata dal datore di lavoro ai sensi del disposto combinato degli articoli 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e 4 comma 1 dell'Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007




# INFATTI:

Il **Datore di Lavoro** dovrà:


- - “**nominare un MC** qualora lo stesso non fosse già presente per la presenza di altri fattori di rischio che richiedono la sorveglianza sanitaria;
- - **comunicare** allo stesso i nominativi dei lavoratori che devono essere sottoposti a controllo sanitario sulla base delle mansioni svolte;

- 
- - **verificare** che abbiano effettuato i previsti controlli sanitari preventivi e periodici conseguendo il giudizio di idoneità;
  - - **provvedere** a sospenderli dalla mansione a rischio in caso di non idoneità o di mancata presentazione alla visita medica”.

- 
- Si ricorda che il Datore di lavoro che non provvede, **in caso di giudizio di non idoneità**, ad allontanare il lavoratore dalle mansioni a rischio è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125 c.4 del D.P.R. 309 del 1990 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 5.000 a 25.000 €).

- 
- **IL DATORE DI LAVORO** che non provveda a nominare il **MC** al fine dello svolgimento della sorveglianza sanitaria è punibile :

**con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da € 1500 a € 6000**

- 
- **IL DATORE DI LAVORO** che non sviluppi attività di informazione e **formazione** per i dipendenti ai sensi degli art.36 e 37 del D.lvo 81/08 e s.m.i. è punibile con :  
**con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro**



## INOLTRE :

- Il Datore di lavoro deve inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel decreto 81/08 PENA l'applicabilità dell'ammenda da € 2000 a € 4000



# OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Art. 20 c.2 lett. i D.L. 81/2008

- I lavoratori devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto o comunque disposti dal medico competente

L'inadempimento è punibile con l'arresto fino ad 1 mese o ammenda da **200 a 600 euro**




# I lavoratori sono destinatari sia di misure preventive che di obblighi

- Le misure preventive - la visita medica e gli accertamenti di laboratorio integrativi - “sono in realtà prevalentemente rivolti a tutelare la sicurezza di terzi anche se, ovviamente, proteggono anche il lavoratore stesso”.
- Gli obblighi sono relativi alla necessità di sottoporsi a visita medica e ad accertamenti diagnostici integrativi della visita stessa.



## SANZIONI PER IL LAVORATORE CHE RIFIUTA GLI ACCERTAMENTI O LA FORMAZIONE.


- Arresto fino a 1 mese o ammenda da **200 a 600 euro** (art.59 d.lvo 81/08)
- Rimozione dalla mansione per la quale vige l'**obbligo di accertamento** sanitario teso ad escludere lo stato di tossicodipendenza, con i rischi collegati alla impossibilità da parte del datore di lavoro di destinarlo ad altra mansione

- 
- **Trova ugualmente applicazione a carico del lavoratore l'art 59** nel caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi ai programmi di formazione disposti dal datore di lavoro come previsto dal decreto 81/08



# Obblighi e sanzioni del MC

- Qualora il MC non procedesse con l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di legge violerebbe l'art. 25 comma 1 lettera b) in relazione all'art. 41 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, incorrendo nella sanzione di cui all'art. 58 , **QUINDI** l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1200 euro




# Dubbi interpretativi circa l'applicabilità e la vigenza della norma

- Il co.4 bis dell'art.41, introdotto dal D.lvo 106/09
- Le linee regionali applicative
- La posizione del lavoratore autonomo




## Il D.LVO 106/09 – co.4 bis art 4 l.d.lvo 81/08


- **L'art.4 l** è la norma primaria che fonda ad oggi la vigenza dell'obbligo di finalizzare le visite elencate nella norma anche *“alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”* e pertanto di provvedere concretamente a tali accertamenti, *“nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento”*.



Tale quadro non è ad oggi da ritenersi modificato dal fatto che il legislatore del decreto 106/09 abbia inteso prevedere “la rivisitazione entro l’anno 2009 delle regole, contenute negli accordi Stato-Regioni, dell’accertamento delle tossicodipendenze e della alcol-dipendenza dei lavoratori”



attraverso l'inserimento, nell'art. 41, del comma 4-bis, secondo il quale “entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza”

- 
- Il termine del 31 dicembre 2009 contenuto in tale disposizione è un termine che giuridicamente può definirsi “ordinatorio”, nel senso che esso tende ad organizzare e “ordinare” l’attività amministrativa dei soggetti a cui è rivolto (in questo caso la Conferenza Stato-Regioni) indirizzandola verso determinate procedure ed esiti e, nel caso, verso l’emanazione di un Accordo (previa consultazione delle parti sociali).



# Da ciò consegue che :

- Il fatto che tale Accordo non sia stato emanato entro il 31 dicembre 2009 non significa che non potrà essere emanato in futuro con piena validità dello stesso e quindi delle prescrizioni in esso contenute.
- - Il fatto che il legislatore abbia previsto la rivisitazione delle attuali regole in materia di accertamenti di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti non significa che le attuali regole (v. Accordi/Provvedimenti Stato-Regioni del 2008 ) non siano più in vigore.




## AL CONTRARIO:

- Esse continuano a rappresentare la base normativa per l'attuazione degli obblighi - penalmente sanzionati - contenuti nel quarto comma dell'art. 41 del Testo unico




# Le linee regionali applicative

- A seguito del Provvedimento del 18 settembre 2008, si è assistito ad una ampia produzione a livello regionale di circolari e delibere, e in generale di *atti amministrativi* recanti indicazioni operative e linee di indirizzo in ordine all'applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.



Tali documenti hanno formalmente assunto quanto previsto nell'Accordo 18 settembre 2008, ma talvolta hanno anche proceduto ad integrazioni di carattere tecnico-procedurale e in alcuni casi e per specifici aspetti se ne sono anche parzialmente discostati.

- 
- Tali atti forniscono all'operatore indicazioni sugli orientamenti assunti dalle singole regioni in termini applicativi e organizzativi, ferma restando la fondamentale rilevanza giuridica da ricondurre agli atti della Conferenza Stato-Regioni che è il soggetto deputato a svolgere una attività di raccordo e di concertazione volta all'armonizzazione dell'azione statale e di quella regionale attività che si sostanzia in intese e accordi



# LAVORATORI AUTONOMI-

## art.21

- Il **D.lvo 81/08** all'art.3 dispone che esso **si applica a tutti** i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati;
- all'art.2 **si definisce lavoratore**: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.



## Al lavoratore così definito é equiparato:

- - il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso

### Riguardo i lavoratori autonomi

- in via generale all'art.20, il D.lvo 81/08, integrato con il decreto 106, dispone che :“..ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni ...”



All'art.21 si dispone per le imprese artigiane o individuali (senza dipendenti) che :

relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico esse hanno la facoltà di

- beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37



# Nel caso del trasporto pubblico non di linea

- Atteso che secondo l'art. 7 della l.n. 21/1992 per esercitare l'attività di trasporto pubblico non di linea si puòò :
  - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di **impresa artigiana di trasporto**, all'albo delle imprese artigiane
  - b) associarsi in **cooperative di produzione e lavoro**, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;




- c) **associarsi in consorzio** tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere **imprenditori privati**

*Le visite mediche per i lavoratori autonomi, art. 21 d.lgs. n. 81/2008, sono facoltative per l'autonomo.*



## TUTTAVIA :

Ogni committente e ogni autorità pubblica che autorizza la guida di veicoli per il trasporto di persone può imporre la visita medica come requisito per poter lavorare in appalto o per mantenere la validità della licenza.

- 
- Quindi , se richiesto, colui che esercita il trasporto pubblico non di linea in forma autonoma, dovrà recarsi dal medico del lavoro, nominarlo suo medico competente ed essere visitato su alcol e droghe ricevendone giudizio di idoneità se sussistono le condizioni psicofisiche che lo legittimano.




# SI RAMMENTA

- il 4 co.dell'art 3 del D.Lgs. 81/2008 prevede che esso *si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo. E al successivo **comma 11** viene precisato che nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del Codice civile, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.*




# Per tutti i conducenti trovano comunque applicazione :

- **La legge quadro n. 125 del 30 marzo 2001**, che prevede che: *nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.*




**Le intese approvate dalle Conferenze Unificate** (2006 e 2007) che prevedono espressamente che gli *addetti alla guida di veicoli stradali per i quali é richiesto il possesso della patente di guida categoria A,B,C,D,E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente,...* rientrano nelle *attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sui lavoro, ovvero per la sicurezza e l'incolumità o la salute dei terzi"* relativamente all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti o psicotrope.

- 
- Pertanto , per tutti i conducenti, a garanzia dei terzi trasportati, vale l'obbligo di acquisire e produrre alle Amministrazioni Comunali una certificazione rilasciata da un medico legale attestante l'idoneità alle attività di conducente”, contenente la specifica attestazione di **“non essere dedito all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti”**.



# I Benefici di un Ambiente di Lavoro Drug-Free

- Meno incidenti/infortuni sul lavoro
- Meno procedimenti disciplinari
- Minori perdite per assenteismo, furti o frodi
- Maggiore produttività
- Migliore spirito aziendale tra i lavoratori
- Minori costi per perdite o errori
- Minori costi per richieste di indennizzo o restituzioni

- 
- Maggiore consapevolezza dei lavoratori nei confronti dei problemi alcol e droga correlati e delle questioni relative alla salute
  - Precoce identificazione e soluzione dei problemi che incidono sulle questioni lavorative
  - Minori costi per l'assunzione e l'addestramento di nuovo personale



**GRAZIE  
DELL'ATTENZIONE!!!**